

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2016, n. 1639

**LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA O PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO DEI RSU RESIDUALI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA SENZA PREVENTIVO TRATTAMENTO.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari dott.ssa Giovanna Addati e Ing. Paolo Garofoli, rispettivamente confermata dai dirigenti *ad interim* del Servizio Gestione dei Rifiuti, dott. Giuseppe Pastore, e del Servizio AIA, dott. Giuseppe Maestri, e dai dirigenti della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, ing. Giovanni Scannicchio, e della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- Il D.Lgs 36/2003 all'art. 5 fissa gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica e sancisce, all'art. 7 c. 1, che *"i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento"*; tale disposizione non si applica:

*[..omissis..]*

*b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.*

*[..omissis..]*

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in particolare nella parte quarta, contiene le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, gestione degli imballaggi, bonifica dei siti inquinati, del relativo sistema sanzionatorio e dei connessi compiti di vigilanza assegnati agli organi di controllo.
- Il D.M. 27/10/2010 e smi reca "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005".
- La Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 prot. n. 42442/GAB *"Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009"* ha fornito inoltre ulteriori chiarimenti fra cui:
  - per quanto concerne le indicazioni in merito alla definizione di "trattamento", alla data del 1° giugno 2012, la tritovagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/Ce;
  - per quanto concerne, invece, le indicazioni sulla natura equipollente della *"raccolta differenziata spinta"* al trattamento, le disposizioni della direttiva .., discariche 1999/31/Ce e del D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta non è idonea ad escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamenti rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (articolo 5), non viene data anche la dimostrazione (articolo 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
- L'art. 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO).
- L'art. 182 bis comma 1 lettera a) del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152, prevede che *"lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti... al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.., in ambiti territoriali ottimali"*.

L'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 24/12 e ss.mm.ii., come modificata dalla LR 20/2016, stabilisce che per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l'ambito territoriale ottimale viene

individuato nell'intero territorio regionale.

- L'art. 9 della Legge Regionale 24/12 e ss.mm.ii., come modificata dalla LR 20/2016, ha istituito la "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" e con DPGR n. 527/2016 è stato nominato il commissario *ad acta* della suddetta Agenzia.
- Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 del'8 ottobre 2013, a seguito della conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), che indica l'impiantistica a servizio dei sei ambiti territoriali in cui si articola il territorio regionale.
- Nel corso dei primi anni di attuazione del PRGRU si sono evidenziate situazioni di criticità connesse alla mancata realizzazione del potenziamento dell'impiantistica dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, nonché alle problematiche di natura ambientale che hanno portato alla sospensione dei titoli autorizzativi e al sequestro di alcuni impianti da parte della magistratura.
- In tali situazioni è stato inevitabile il ricorso a provvedimenti *extra ordinem*, ex art. 192 del D.Lgs 152/2006, per assicurare la chiusura del ciclo dei RSU, innalzando (in deroga ai rispettivi titoli autorizzativi e incrementando i flussi) la capacità di trattamento di alcuni impianti di trattamento meccanico biologico e prevedendo il ricorso sistematico a discariche per rifiuti speciali non pericolosi, di proprietà privata, per lo smaltimento con conseguente aggravio di costi.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Alcuni comuni pugliesi risultano essere particolarmente virtuosi avendo raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge e avendo mantenuto tali livelli nel tempo: gli stessi, a causa di carenze impiantistiche, hanno sostenuto ingenti costi per assicurare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, residui da "raccolta spinta", anche fuori Ambito.
- La Regione Puglia, al fine di evitare un inutile aggravio di spesa a danno dei Comuni che si trovino nelle suddette condizioni, ha elaborato, di concerto con ARPA Puglia — Direzione scientifica — U.O.C. Acqua e Suolo, le "Linee guida per il conferimento in discarica o presso impianti di recupero dei rsu residuali da raccolta differenziata spinta senza preventivo trattamento", che definiscono le condizioni e le caratteristiche che devono essere verificate affinché il rifiuto secco non riciclabile, residuo da raccolta differenziata spinta, possa essere conferito in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianto di recupero, senza la necessità di essere sottoposto preventivamente a trattamento.
- Le linee guida, di regolamentazione operativa degli indirizzi già forniti con la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 prot. n. 42442/GAB, potranno essere applicate dai Comuni che abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dalla normativa vigente; le stesse potranno essere applicate anche a seguito dell'emanazione delle Linee Guida attualmente in corso di elaborazione da parte di SPRA su mandato del MATTM, in attuazione dell'art. 7 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2003 integrato dalla Legge 221/2015, qualora non in contrasto e/o non meno restrittive delle linee guida nazionali.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- Approvare le suddette Linee Guida, che vengono allegate alla presente e ne costituiscono parte integrante.

#### **SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;


Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente *ad interim* del Servizio Gestione dei Rifiuti, dal dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dal dirigente ad interim del Servizio AIA e dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**


- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- di approvare le *“Linee guida per il conferimento in discarica o presso impianti di recupero dei rsu residuali da raccolta differenziata spinta senza preventivo trattamento”* definite di concerto con ARPA Puglia, che vengono allegate alla presente e ne costituiscono parte integrante;
- di precisare che le stesse resteranno vigenti anche a seguito dell’emanazione delle Linee Guida che ISPRA sta attualmente elaborando su mandato del MATTM, in attuazione dell’art. 7 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2003 integrato dalla Legge 221/2015, qualora non in contrasto e/o non meno restrittive delle linee guida nazionali;
- di disporre che dovranno essere comunque garantiti controlli di parte terza, a cura di ARPA Puglia, sulle autocertificazioni dei Comuni, comunicando alla Regione le procedure di campionamento e analisi nonché i risultati conseguiti, rendicontando semestralmente gli esiti di tali controlli;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale ambientale della Regione Puglia;
- di notificare le Linee Guida a tutti i Comuni della Regione Puglia, ad ARPA Puglia — Direzione scientifica U.O.C. Acqua e suolo e al Commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, al MATTM e all’ISPRA;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano



REGIONE  
PUGLIA



## LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA O PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO DEI RSU RESIDUALI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA SENZA PREVENTIVO TRATTAMENTO

Il presente allegato è formato

da n° *Diret*.....facciate

Il Dirigente della Sezione  
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica  
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)

*GPS*



Ottobre 2016

**INDICE**

1. DEFINIZIONI .....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. PROTOCOLLO OPERATIVO, METODICHE DI CAMPIONAMENTO E METODICHE ANALITICHE .....	5
4. EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI DESTINO O DELL'IMPIANTO DI RECUPERO .....	8

ALLEGATO A: Contenuti relazione annuale

ALLEGATO B: Contenuti minimi verbale analisi merceologica.

**Redattori:**

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Servizio AIA

Ing. Paolo Garofoli

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE

Servizio gestione dei rifiuti

Dott.ssa Giovanna Addati

ARPA PUGLIA – Direzione scientifica

U.O.C. Acque e suolo

Dott. D. Gramegna

F. Busseti

A. D'Aprile



Le presenti linee guida definiscono le condizioni e le caratteristiche che devono essere verificate affinché il rifiuto secco non riciclabile, residuo da raccolta differenziata spinta ed avente codice CER 200301, possa essere conferito in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianto di recupero, senza la necessità di essere sottoposto preventivamente a trattamento.

Le presenti linee guida, di regolamentazione operativa degli indirizzi già forniti con la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 prot. n. 42442/GAB, potranno essere applicate dai Comuni che abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dalla normativa vigente. Le stesse resteranno vigenti anche a seguito dell'emanazione delle Linee Guida che ISPRA sta elaborando su mandato del MATTM, in attuazione dell'art. 7 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2003 integrato dalla Legge 221/2015, qualora non in contrasto e/o meno restrittive.

## 1. DEFINIZIONI

**Rifiuto secco non riciclabile**(o rifiuto secco residuo): parte di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani (ad esclusione dei rifiuti urbani pericolosi) che, a causa della loro natura, non possono essere avviati al recupero, ossia tutti i rifiuti che non trovano collocazione nelle altre categorie di rifiuto differenziato come carta e cartone, plastica e metalli, vetro, umido.

**Raccolta differenziata spinta**: sistema di raccolta dei rifiuti che consenta di perseguire obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al recupero e al riciclaggio, con risultati raggiunti di separazione superiori al 65%, in modo tale da ottenere il rispetto degli obblighi di legge.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano i principali riferimenti legislativi, nelle parti di interesse per la tematica in esame:

- **D.Lgs 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"**

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 36/2003 "Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica"

*"1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili<sup>1</sup> da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:*

*a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;*

*b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;*

*c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante."*

<sup>1</sup>Per la Regione Puglia lo stesso è parte integrante del vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.C. n. 204/2013.



Ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.Lgs 36/2003 "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento Tale disposizione non si applica:

[..omissis..]

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

[..omissis..]

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome."

- DM 27/10/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005"

Tale Decreto, come modificato dal DM 24 giugno 2015 che recepisce in via principale i contenuti della decisione del Consiglio 2003/33/CE, stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE, in conformità alle novità legislative intervenute a livello comunitario.

In particolare l'art. 6 definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi: sono ammessi rifiuti non pericolosi aventi una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in Tabella 5.

- D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"

In particolare la parte quarta contiene le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, gestione degli imballaggi, bonifica dei siti inquinati, del relativo sistema sanzionatorio e dei connessi compiti di vigilanza assegnati agli organi di controllo.

- Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 prot. n. 42442/GAB

La Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 prot. n. 42442/GAB " Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'ambiente U.prot.GAB-2009- 0014963 del 30/06/2009" ha fornito inoltre ulteriori chiarimenti fra cui:

- per quanto concerne le indicazioni in merito alla definizione di "trattamento", alla data del 1° giugno 2012, la tritovagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/Ce.
- per quanto attiene, invece, alle indicazioni sulla natura equipollente della "raccolta differenziata spinta" al trattamento, le disposizioni della direttiva discariche 1999/31/Ce e del D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta non è di per sé idonea ad escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (articolo 5), non viene data anche la dimostrazione (articolo 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a



ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

- L.R. 24/2012 e s.m.i. "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"

La L.R. 24/2012 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali" ha sancito la necessità di accelerare l'introduzione di nuovi sistemi di raccolta, in concomitanza con l'obbligo normativo di introdurre più efficienti sistemi di governance dei servizi pubblici locali, ha portato all'introduzione di una importante norma che ridisegna l'organizzazione e di governo del ciclo integrato di gestione di rifiuti in Puglia, ha introdotto il concetto di "Schema di Carta dei Servizi" per la gestione dei rifiuti ed ha istituito l'"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" e soppresso degli organi di governo a livello provinciale.

### 3. PROTOCOLLO OPERATIVO, METODICHE DI CAMPIONAMENTO E METODICHE ANALITICHE


Il parametro che misura la stabilità biologica di un rifiuto, ovvero il grado di decomposizione della sostanza organica a più alta degradabilità, è l'indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP). Nelle Linee Guida per l'identificazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico, di cui al DM 29 gennaio 2007, l'IRDP, posto pari a  $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$  a fine fase di biossidazione attiva e a  $700 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$  al termine della fase di maturazione, è utilizzato come valore rappresentativo di efficienza del trattamento biologico di degradazione della sostanza organica. Valori superiori evidenziano, infatti, la necessità di completare il trattamento della frazione umida sottoponendola ad un più efficace processo di stabilizzazione al fine di portare il valore dell'IRDP al di sotto dei limiti sopra indicati.

Lo stesso parametro è anche individuato dal DM 27 settembre 2010 e successive modificazioni nella nota "g" alla tabella 5 per individuare la tipologia di rifiuti ammissibili in discarica e per i quali non si applica il limite di concentrazione per il parametro DOC a testimonianza di una condizione di avvenuta stabilizzazione.

Riguardo al rifiuto residuo da raccolta differenziata, si ricorda che la citata circolare ministeriale del 6 agosto 2013, sulla natura equipollente della "raccolta differenziata spinta" al trattamento, evidenzia che oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (articolo 5 del d.lgs. n. 36/2003), deve essere data anche la dimostrazione che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata (codici 200301 e 200399, ad eccezione dei rifiuti da esumazione e estumulazione), devono verificarsi le seguenti condizioni:

- sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione del rifiuto urbano biodegradabile in discarica (RUB);
- sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone così come individuate dal decreto ministeriale 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".



In tali condizioni il pretrattamento potrebbe non essere necessario a condizione che il rifiuto residuo presenti un IRDP inferiore a  $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ . Infatti, detto rifiuto potrebbe presentare ancora caratteristiche di putrescibilità che, in caso di allocazione in discarica, potrebbero compromettere il raggiungimento delle finalità del D.Lgs. n. 36/2003, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni climalteranti, nonché degli impatti sul suolo e sulla falda a seguito del rilascio di percolati.

Per valutare la necessità di sottoporre il rifiuto indifferenziato residuo a pretrattamento è necessario procedere inoltre all'effettuazione di analisi merceologiche. Il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm). La verifica dovrà essere eseguita in base a quanto previsto nel manuale ANPA RTI CTN\_RIF 1/2000. Le frazioni da considerare sono individuate dalle sigle OR1, OR2 e OR4 (per le frequenze di analisi si vedano i paragrafi successivi).

Per i rifiuti da spazzamento stradale (200303), invece, la valutazione della necessità di ricorrere a pretrattamento potrebbe essere limitata alla sola effettuazione di analisi merceologiche finalizzate alla determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile, che dovrebbe essere anche in questo caso minimo e comunque non superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm).

Fermi restando gli obblighi di caratterizzazione e gestione dei rifiuti previsti per legge, i Comuni che, raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dalla normativa vigente, vogliano avviare il conferimento del rifiuto secco non riciclabile, residuo da raccolta differenziata spinta, avente CER 20 03 01, in discarica per rifiuti non pericolosi ed autorizzata a ricevere tali tipologie di rifiuti, senza preventivo trattamento, devono presentare apposita istanza con autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 36/03 comma 7, comma 1, lettera b, indirizzata a:

- o Regione Puglia  
Direttore dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio  
Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche  
Sezione Autorizzazioni ambientali
- o Commissario *ad acta* rifiuti ovvero Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti
- e per conoscenza a :
  - o ARPA PUGLIA - Direzione scientifica
  - o ARPA PUGLIA – DAP territorialmente competente



Alla medesima dovranno essere allegate evidenze documentali atte a dimostrare le condizioni previste dal combinato disposto delle norme sopra citate ed in particolare:

1. Asseverazione a firma di professionista abilitato, riferita al trimestre precedente l'avvio dei conferimenti in discarica dei rifiuti indifferenziati residui da RD spinta, senza preventivo trattamento, che attestino il raggiungimento delle % RD previste dalla normativa vigente (65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone);
2. Asseverazione, a firma di professionista abilitato, sul raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera c del D.Lgs. 36/03 e smi, per la verifica del rispetto dei requisiti dell'articolo 5 del D. Lgs 36/2003: raggiungimento gli obiettivi di riduzione del RUB (rifiuto urbano biodegradabile) da conferire in discarica (115 kg/ab/anno ad oggi e 81 kg/ab/anno entro il 31/12/2018). Da determinare secondo la seguente formula:
  - o  $\% \text{ organico} = \text{Tot.rif.res. (ton)} \times \text{MOP} \% / \text{Popolazione servita}$ .

Dove:



- Tot.rif.res. = quantità totale di rifiuto conferito in discarica in un anno;
  - MOP % = valore % medio del materiale organico putrescibile (MOP) rinvenuto dall'analisi merceologica nel corso del periodo di osservazione;
  - Popolazione servita = numero di abitanti serviti nel Comune per il servizio di raccolta rifiuti, (dato medio annuale).
3. Asseverazione a firma di un professionista abilitato sul possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 36/03, art. 7, comma 1 lettera b), con almeno 1 certificato di analisi merceologica: i campionamenti e la preparazione dei campioni sono condotti tenendo conto delle procedure riportate nelle norme tecniche di riferimento quali UNI 10802, o altre norme tecniche di riferimento; la determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile va effettuata secondo la metodica del manuale ANPA RTI CTN\_RIF 1/2000 considerando le frazioni individuate dalle sigle OR1, OR2 e OR4, la cui somma deve essere inferiore al 15% rispetto al peso totale. L'analisi merceologica dovrà essere corredata dal verbale di campionamento con i contenuti indicati all'*allegato B*;
  4. N. 1 certificato d'analisi sull'eluato con attestazione del rispetto dei limiti di cui alla tab. 5, art. 6 del DM 27/09/2010 e smi (solo nel caso i rifiuti siano avviati a smaltimento);
  5. N. 1 verbale di campionamento e certificato d'analisi di determinazione della stabilità biologica mediante misurazione dell'Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (atta a verificare la condizione dell'art. 7 c.1 lettera b) del D.Lgs. 36/2003, da condursi secondo il metodo A di cui alla Specifica Tecnica UNI/TS 11184) che dovrà essere  $<1000 \text{ mg O}_2/\text{kg s.v.} \cdot \text{h}^{-1}$  ed eseguito presso laboratorio chimico certificato "Accredia" con prova accreditata.

I certificati sopra citati dovranno riferirsi a campionamenti effettuati non oltre 30 giorni prima della presentazione dell'istanza.

Dovrà inoltre essere indicata l'impianto/la discarica di destino.

Entro 30 gg dalla formalizzazione dell'istanza gli Enti competenti esprimeranno il proprio parere. In particolare:

- la Regione Puglia - Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche si esprimerà in relazione alla completezza della documentazione inviata e al rispetto dei limiti sopraindicati per i certificati allegati. La Sezione Autorizzazioni ambientali si esprimerà in relazione all'idoneità ed al possesso dei necessari titoli autorizzativi dell'impianto di destino;
- Il Commissario *ad acta* rifiuti e/o l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti esprimeranno parere di coerenza/compatibilità con la pianificazione dei flussi.

Dovranno essere comunque garantiti controlli di parte terza, a cura di ARPA Puglia, sulle autocertificazioni dei Comuni, comunicando alla Regione le procedure di campionamento e analisi nonché i risultati conseguiti, rendicontando semestralmente gli esiti di tali controlli. A tale scopo i Comuni dovranno comunicare all'Agenzia le date di campionamento con un anticipo di almeno una settimana.

In assenza di espressione di parere nei tempi su indicati gli stessi si intendono rilasciati positivamente, costituendo un'ipotesi di silenzio rilevante: pertanto i conferimenti potranno essere avviati.

Successivamente all'avvio dei conferimenti dovranno essere effettuate analisi secondo il seguente protocollo di monitoraggio:

- % RD

Il mantenimento del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata sarà verificato trimestralmente, insieme con l'indice del RUB.

- Analisi Merceologiche



I campionamenti e la preparazione dei campioni dovranno essere condotti tenendo conto delle procedure riportate nelle norme tecniche di riferimento quali UNI 10802, o altre norme tecniche di riferimento.

Dovranno essere effettuati quattro campionamenti all'anno con cadenza trimestrale, o, qualora più restrittive, secondo le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo o Piano di sorveglianza e controllo dell'impianto di destino del rifiuto, in funzione delle diverse realtà territoriali.

Dovrà essere seguito come riferimento tecnico per l'analisi merceologica il manuale ANPA RTI CTN\_RIF 1/2000, considerando le frazioni individuate dalle sigle OR1, OR2 e OR4, ai fine della verifica del rispetto del limite del 15% in peso di frazione organica rispetto al totale

➤ **Misurazione dell'IRDP**

Ai fini della determinazione dell'IRDP, da condursi secondo il metodo A di cui alla Specifica Tecnica UNI/TS 11184, devono essere effettuati quattro campionamenti all'anno, con cadenza trimestrale, che tengano conto delle variazioni stagionali della produzione rifiuti. Il valore limite dell'IRDP, deve risultare inferiore a  $1.000 \text{ mgO}_2/\text{kgSV}^{-1}\text{h}^{-1}$ , con una incertezza massima sul singolo campione non superiore al 20%.

➤ **Ammissibilità dei rifiuti in discarica**

In conformità alle condizioni autorizzative dell'impianto di destino.

Nel caso, in base al monitoraggio effettuato, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- superamento puntuale dei limiti sul IRDP (considerata l'incertezza);
- percentuale di organico nell'analisi merceologica superiore al 15%;
- non sia mantenuto il valore di RD % e del RUB;

dovrà essere immediatamente inviata comunicazione agli enti sopra indicati e il conferimento dovrà essere sospeso per un periodo minimo di tre mesi. Durante tale periodo dovrà essere avviata una indagine da parte del Comune interessato tesa ad individuare le cause che hanno determinato i risultati negativi. Successivamente, il Comune potrà ripresentare istanza con le medesime modalità in precedenza descritte e inoltre inviando una relazione con i seguenti contenuti:

- motivazioni che hanno portato al peggioramento della qualità del rifiuto o al non mantenimento degli obiettivi sulla RD;
- dimostrazione di aver intrapreso azioni idonee al miglioramento della qualità del rifiuto residuo secco.

A partire dal conferimento, con cadenza annuale, dovrà essere predisposta una relazione con i contenuti indicati in allegato A. La documentazione dovrà essere trasmessa tempestivamente agli Enti precedentemente individuati per l'invio dell'istanza.

#### **4. EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI DESTINO O DELL'IMPIANTO DI RECUPERO**

L'eventuale modifica autorizzativa dell'installazione di discarica o di recupero di rifiuti non pericolosi in cui è previsto il conferimento del rifiuto secco non riciclabile, alle condizioni sopraindicate, volta all'introduzione fra i rifiuti ammessi del rifiuto con CER 200301 è qualificata modifica/variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 29-nonies o art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi. Pertanto, la comunicazione da parte del Gestore dell'installazione dovrà essere trasmessa solo all'Autorità Competente che potrà procedere all'aggiornamento esplicito del provvedimento autorizzativo.



**ALLEGATO A: contenuti relazione annuale**

- Comune e periodo di osservazione;
- popolazione residente;
- dati società incaricata servizio raccolta rifiuti;
- descrizione delle modalità di raccolta differenziata attuata dal Comune;
- dati ufficiali sulla raccolta di rifiuti nel Comune nel periodo di osservazione nell'anno di osservazione, con dato mensile, dettaglio delle quantità prodotte per tutti codici CER e indicazione dell'impianto impianto/discarica di destinazione;
- asseverazione del tecnico all'attestazione del raggiungimento delle % RD previste dalla normativa vigente, riferita all'anno di monitoraggio (65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone);
- verifica del rispetto requisiti articolo 5 del D.Lgs 36/2003: raggiungimento gli obiettivi di riduzione del RUB (rifiuto urbano biodegradabile) da conferire in discarica di 115 kg/ab/anno ad oggi e di 81 kg/ab/anno entro il 31/12/2018. Da determinare secondo la seguente formula :  

$$\% \text{ organico} = \text{Tot.rif.res. (ton)} \times \text{MOP \%} / \text{Popolazione servita.}$$
 Dove:
  - Tot.rif.res.= quantità totale di rifiuto conferito in discarica in un anno;
  - MOP %= valore % medio del materiale organico putrescibile (MOP) rinvenuto dall'analisi merceologica nel corso del periodo di osservazione;
  - Popolazione servita = numero di abitanti serviti nel Comune per il servizio di raccolta rifiuti, medio annuale.
- tabella riassuntiva con i risultati delle analisi merceologiche, IRDP e caratterizzazioni di tutti i lotti con indicazione dei periodo di campionamento;
- giudizio di conformità finale rispetto ai requisiti delle LG e asseverazione della sussistenza delle condizioni stabilite dall'art.7 comma1 lettera b del D.Lgs 36/2003;
- ALLEGARE in formato elettronico e per ciascun lotto (divisi in cartelle per lotto):
  - a) verbali di campionamento;
  - b) verbali analisi merceologica inclusa documentazione fotografica;
  - c) copia di tutti i rapporti di prova eseguiti:
    - c1) Certificati relativi all'analisi merceologica
    - c2) Certificati d'analisi di determinazione della stabilità biologica mediante misurazione dell'Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (IRDP);
    - c3) Certificati di analisi delle caratterizzazioni dei rifiuti con certificato d'analisi sull'eluato con attestazione del rispetto dei limiti di cui alla tab. 5, art. 6 del DM 27/09/2010 e smi (solo nel caso i rifiuti siano avviati a smaltimento);



**ALLEGATO B: contenuti minimi verbale analisi merceologica.**

- data e luogo campionamento;
- personale esecutore;
- Comune di provenienza del carico con dati identificativi dei mezzi di trasporto dai quali è prelevato il campione o i suoi incrementi;
- ubicazione e descrizione dell'area utilizzata per le attività di analisi merceologica;
- ora inizio e ora fine attività;
- descrizione dettagliata delle attività, che riporti le modalità di formazione del campione da sottoporre a analisi merceologica;
- caratteristiche bilancia utilizzata per la pesata e certificato taratura. Lo strumento deve avere una sensibilità  $\leq 0,1\%$  del peso minimo misurato per la classe;
- allegato fotografico: da conservare in formato elettronico presso il produttore assieme al verbale che comprenda tutte le fasi, con foto di tutte le frazioni merceologiche separate e a fine attività e di tutte le fasi di pesatura. Nelle foto devono essere riconoscibili elementi che possano riportare al carico specifico, come ad esempio la targa del mezzo e in numero di operazione di carico sul registro di Carico e Scarico dell'impianto;

risultati per ciascuna classe merceologica espresso come peso assoluto e % sul totale e MOP %

